

## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n.

Cagliari,

16 maggio 2012

SCARICATO

Regione Autonoma della Sardegna DG Pianificazione Urbanistica Territoriale Prot. Uscita del 29/05/2012 nr. 0031360

Classifica XII.1.2 04 - 02 - 00

Oggetto:

, nota n. 9752 del 30/04/2012 - Quesito inerente l'applicazione l'ultimo comma

dell'articolo 4 del Decreto Assessoriale 2266/U/83.

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata in oggetto si comunica che il parere regionale, prescritto dall'articolo 4 del Decreto Assessoriale 2266/U/83, è dovuto nei casi in cui gli interventi edilizi proposti superano complessivamente (volume esistente + nuova realizzazione) i 3.000 metri cubi o l'indice fondiario dello 0.20 mc/mq.

Si specifica che il suddetto parere è dovuto se prescritto espressamente nelle vigenti NTA (Norme Tecniche di Attuazione). Nel caso specifico, posto che l'articolo 86 delle vigenti norme urbanistiche di codesto Comune prevedono tal obbligo, si comunica che il suddetto parere regionale è dovuto.

1